



Città di Vignola

Direzione Generale
Tel. 059 – 777576
e-mail:
direzione.generale@comune.vignola.mo.it

Comune appartenente all'Unione Terre di Castelli

Progr. 1184/2014

NR. 7 in data 21/07/2014 del Registro di Settore
NR. 294 in data 4/09/2014 del Registro Generale

OGGETTO: COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO ART. 15 DEL CCNL 1.4.1999 "RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA" - DETERMINAZIONE PROVVISORIA PER IL 2014.

IL SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE

Atteso che le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;

Ricordato inoltre che l'art.15 del CCNL 1.4.1999 del Comparto Regioni Autonomie Locali stabilisce che presso ciascun ente sono annualmente destinate le risorse per sostenere le iniziative tese a migliorare la produttività, l'efficienza e l'efficacia dei servizi in base a modalità e parametri specifici;

Preso atto:

- che l'attività di costituzione del fondo risorse decentrate costituisce atto unilaterale dell'Amministrazione, non soggetto a contrattazione in conformità alle disposizioni di legge e contrattuali vigenti;
- che la maggior parte delle risorse decentrate di cui innanzi, che costituiscono la parte stabile del fondo, sono state determinate in modo automatico e senza margini di discrezionalità dal Servizio Risorse Umane dell'Unione Terre di Castelli;
- che nella cosiddetta parte variabile del fondo sono contrattualmente previste fonti di alimentazione discrezionali e che richiedono pertanto una valutazione da parte dell'organo di governo e che, anche se già autorizzate per gli anni passati, devono essere confermate di anno in anno per essere giuridicamente allocate in modo coerente con i dettati del vigente CCNL;

Atteso che dal 2003 i fondi hanno subito una graduale riduzione per effetto del trasferimento all'Unione di funzioni e servizi (Welfare, Servizi Informativi, Servizio Risorse Umane, Polizia Municipale) con contestuale trasferimento di risorse umane;

Atteso che le modalità di determinazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono attualmente regolate dagli articoli 31 e 32 del C.C.N.L. del 22/01/2004, che suddividono tali risorse in:

- risorse stabili, che presentano la caratteristica di "certezza, stabilità e continuità";
- risorse variabili, che presentano la caratteristica della "eventualità e variabilità" e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo;
- la disciplina specifica delle diverse voci che compongono il predetto Fondo è fornita dall'art. 15 del CCNL 1/4/1999;
- le predette norme contrattuali sono integrate dalle disposizioni dei diversi C.C.N.L. che sono stati successivamente sottoscritti;

Visto l'art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dal D.Lgs.n. 150/2009, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive (comma 3-quinquies) alla contrattazione integrativa "nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento di risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza

della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli artt. 16 e 31 del decreto di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15”;

Vista la Legge n. 296 del 27/12/2006 (Legge Finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 557, che disciplina il concorso delle Autonomie Locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, stabilendo che gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale, nell'ambito della propria autonomia, fra le quali il “contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”;

Visto l'art. 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010 e ss.mm.ii., il quale prevede che a decorrere dal 1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

Richiamati i contenuti della deliberazione della Corte dei Conti a Sezioni Riunite di controllo n. 51 del 04/10/2011 che, in relazione alle risorse ex art. 15, lett. k), del C.C.N.L. 01/04/1999 ha stabilito quanto segue:

“Alla luce del quadro normativo di riferimento e della ratio che ne costituisce il fondamento deve ritenersi che la disposizione di cui al citato art. 9, comma 2-bis, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 sia di stretta interpretazione; sicchè in via di principio, essa non sembra possa ammettere deroghe o esclusioni (cfr. anche Sezione regionale di controllo per il Veneto n. 285 del 2011) in quanto la regola generale voluta dal legislatore è quella di porre un limite alla crescita dei fondi della contrattazione integrativa destinati alla generalità dei dipendenti dell'ente pubblico. le sole risorse di alimentazione dei fondi da ritenere non ricomprese nell'ambito applicativo dell'art. 9 comma 2-bis, sono solo quelle destinate a remunerare le prestazioni professionali tipiche di soggetti individuati o individuabili e che peraltro potrebbero essere acquisite attraverso il ricorso all'esterno dell'amministrazione pubblica con possibili costi aggiuntivi per il bilancio dei singoli enti.....Alla luce di quanto precede deve aggiungersi che, ai fini del calcolo del tetto di spesa cui fa riferimento il vincolo di cui al citato art. 9 comma 2-bis, e cioè per stabilire se l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non superi il corrispondente importo dell'anno 2010, occorrerà sterilizzare, non includendole nel computo dell'importo 2010, le risorse destinate a dette finalità, vale a dire (esclusivamente) progettazione interna e prestazioni professionali dell'avvocatura interna...”;

Viste:

- la circolare del MEF n.40 del 23.12.2010 sulla predisposizione dei bilanci di previsione anno 2011 ed in particolare per quanto riguarda i fondi destinati al finanziamento della contrattazione integrativa che: *“non potranno in ogni caso prevedere incrementi derivanti da disponibilità finanziaria a qualsiasi titolo determinate, ivi compresa la RIA del personale cessato”*;
- la circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 12 del 15/4/2011, la quale individua la metodologia di riduzione del fondo da attuarsi in proporzione al personale in servizio, per ciascun anno, quindi anche per il 2014, quantificando tale riduzione con la percentuale di variazione della media aritmetica dei presenti nell'anno di riferimento rispetto alla media dell'anno 2010, col personale in servizio al 1 gennaio ed al 31 dicembre di ciascun anno;

Considerato che le norme di contenimento della spesa di personale in materia di pubblico impiego continuano ad applicarsi anche per l'anno 2014, per effetto delle disposizioni di cui all'art. 9 del D.L. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010;

Ritenuto coerente, motivato e condivisibile l'autorevole orientamento che si evince dalla deliberazione di cui innanzi e che l'Amministrazione intende fare proprio, nel senso che le cessazioni intervenute nel corso dell'anno rileveranno ai fini della determinazione della semisomma del personale in servizio, che costituirà la base di calcolo su cui applicare la riduzione relativa al personale cessato ma che produrrà decrementi del fondo dall'anno successivo, per cui ai fini della costituzione del fondo relativo al 2014 rilevano le cessazioni intervenute nell'anno 2013;

Effettuate, pertanto, le seguenti considerazioni:

ANNO 2010 :

personale a tempo indeterminato in servizio al 01.01.2010 = n. 90

personale a tempo indeterminato in servizio al 31.12.2010 = n. 87

MEDIA ARITMETICA del personale ANNO 2010 = n. 88,50

ANNO 2013:

personale a tempo indeterminato in servizio al 01.01.2013 = n. 84

personale a tempo indeterminato in servizio al 31.12.2013 = n. 86

MEDIA ARITMETICA del personale ANNO 2013 = n. 85

% RIDUZIONE FONDO = variazione % delle medie di personale anni 2013-2010 = $(85-88,50)/88,50 = - 3,95\%$

DECURTAZIONE FONDO 2013:

Riduzione Fondo di parte Stabile: Euro $(363.961) \times (- 3,95\%) = - 14.376$ Euro

Richiamata la delibera di G.C. n. 181 del 27.12.2012 con la quale tra l'altro si provvedeva alla costituzione del fondo art. 15 del CCNL 1.4.1999 "Risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività" – anno 2012, con cui:

- l'Amministrazione, in considerazione dell'impegno del personale dipendente nella realizzazione di iniziative di miglioramento dei servizi all'utenza esterna ed interna, a fronte di sempre più stringenti e vincolanti limitazioni normative e finanziarie e, in coerenza con l'innalzamento quali-quantitativo dei servizi, ha confermato per l'anno 2012, le risorse nella parte variabile del fondo derivanti dall'applicazione dell' art. 15, comma 2, del CCNL 1.4.1999 per la quota massima dell'1,2% del monte salari del 1997 da correlarsi al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità per complessivi euro 42.417;
- l'Amministrazione ha finanziato, altresì, per l'anno 2012, le risorse nella parte variabile del fondo derivanti dall'applicazione dell' art. 15 comma 5 del CCNL 1.4.1999, per euro 29.762 (al netto di euro 4.047 conseguenti al taglio del fondo previsto dall' art.9 del D.L.78/2011);
- si precisava che il finanziamento di cui al punto che precede era destinato ai progetti previsti nel piano della performance correlati a "Sportello 1 – attivazione della gestione elettronica documentale e completamento fase sportello web" , in considerazione dell'importante percorso di riorganizzazione e ridefinizione delle competenze di gestione dei servizi;
- si prendeva atto che l'importante progetto si sarebbe articolato anche nel 2013 e l'amministrazione si impegna a finanziare anche il fondo 2013 per le stesse motivazioni;

Preso atto che per l'anno 2014 vi è la necessità che la Giunta Comunale si esprima in merito alle poste variabili, che costituiscono la parte discrezionale del fondo (risorse variabili finanziate ai sensi dell'articolo 15 commi 2 e 5 del CCNL 1.4.1999) in quanto soggiacciono al limite condizionale che l'Amministrazione le confermi con apposito atto di Giunta;

Ritenuto pertanto di approvare **in via provvisoria**, per l'anno 2014, l'ammontare del fondo incentivante da destinare all'erogazione del salario accessorio al personale dipendente avente diritto, confermando, al momento, l'importo totale delle risorse aventi carattere di automatismo, nella stessa misura di quello determinato per il 2013, al netto delle riduzioni effettuate ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2010 comma 2-bis;

Dato atto che il totale complessivo del fondo 2014 non supera il corrispondente importo dell'anno 2010, nel rispetto del limite imposto dall'art. 9, comma 2 bis della L. 122/2010;

Preso atto che l'Ente ha approvato il bilancio di previsione 2014 con deliberazione del Consiglio n. 29 del 31/03/2014;

Preso atto che l'Ente ha rispettato il patto di stabilità nell'anno 2013 e che i dati in possesso dell'ente al momento attuale fanno presumere che tale vincolo sarà rispettato anche nell'anno 2014;

Preso atto altresì che l'Ente nell'anno 2013 ha rispettato il tetto della spesa del personale e che i dati in possesso dell'ente al momento attuale fanno presumere che anche nel 2014 sarà rispettato il tetto della spesa del personale;

Vista la bozza di determina predisposta dal Servizio Risorse Umane dell'Unione Terre di Castelli;

DETERMINA

- di dare atto di tutto quanto in narrativa riportato, che qui si intende integralmente richiamato;
- di costituire, per le motivazioni tutte sopra esposte, il Fondo delle risorse decentrate per la contrattazione integrativa per l'anno 2014, costituito con la sola parte fissa cioè con le sole risorse fisse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, secondo le linee, i criteri ed i limiti di massima illustrati e fatta salva comunque la verifica a consuntivo dei dati riportati, anche alla luce di mutamenti nella consistenza della dotazione organica, di future circolari interpretative nonché di significativi orientamenti dottrinari e/o giurisprudenziali, e tenendo conto anche del limite di cui all'art. 9, comma 2bis, del D.L. n. 78, affinché il Fondo stesso non risulti superiore a quello dell'anno 2010;
- di dare atto che l'importo del fondo 2014, al lordo della riduzione ex art.9, comma 2bis del D.L. n.78/2010, è quantificato in Euro 363.961 per risorse stabili;
- di dare atto che, ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis, ultimo periodo del D.L. n. 78/2010 si rende necessario ridurre il Fondo in proporzione alla riduzione del personale in servizio, in misura corrispondente ad una percentuale pari al 3,95% del Fondo 2010, determinata in complessivi Euro 14.376;
- di determinare in complessivi Euro 349.585 il Fondo di competenza di parte stabile per l'anno 2014:

Risorse stabili	2014	2010
Importo Unico determinato ai sensi dell'art 31 comma 2 del CCNL 22/1/2004 al netto delle quote di risorse stabili trasferite all'Unione anni 2003 e 2004	271.489	
R.I.A. ed ass. ad personam personale cessato art. 4 c.2 CCNL 5/10/2001	38.480	
Incrementi art 4 c. 1 CCNL 9.5.2006	10.739	
Incrementi art 8 c. 2 CCNL 11/4/2008	14.361	
Incremento dotazioni organiche art. 15, comma 5, CCNL 1/4/1999	61.230	
Riduzione parte fissa per trasferimento personale Polizia Municipale all'Unione	- 32.338	
TOTALE AL FINE DEL RISPETTO DEL TETTO DELL'ANNO 2010 (art. 9, comma 2 bis, D.L. n. 78/2010)	363.961	363.961
Riduzione parte fissa ex art. 9, comma 2 bis, D.L. 78/2010 (3,95%)	- 14.376	
TOTALE risorse stabili	349.585	

- di demandare a successivo atto l'integrazione del Fondo 2014 relativamente alla parte variabile con le risorse aventi caratteristiche di eventualità e variabilità, ex art. 31, comma 3, del CCNL 22/01/2004, e delle eventuali somme non utilizzate o non attribuite del Fondo 2013, ai sensi dell'art. 17, comma 5 del C.C.N.L. 01/04/1999, una volta acquisiti i criteri di costituzione dalla Giunta Comunale, dando atto che, qualora l'Amministrazione confermasse per l'anno 2014 le risorse variabili dell'anno 2013, il totale del Fondo di parte variabile ammonterebbe ad Euro 72.690 ed il totale complessivo del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività diverrebbe pari ad Euro 422.275;

- di dare atto che la spesa complessiva risultante dalla costituzione del fondo farà carico ai competenti capitoli del bilancio corrente e che l'ammontare del fondo medesimo, sia di parte stabile che di parte variabile, è compatibile con i vincoli di spesa vigenti in materia di personale;
- di procedere alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale del Comune.

IL SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE

(Stracuzzi Dr. Carmelo)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4. del D.lgs. n. 267/2000:

- () si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto.
- () non si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile.
- () non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni: _____;

Vignola, li

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE
SERVIZI FINANZIARI
Dr. Stefano Chini